Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Dipartimento federale delle finanze DFF

Berna, 1 marzo 2013

Destinatari:
Governi cantonali

Strategia per la piazza finanziaria – obblighi di diligenza estesi per impedire l'accettazione di valori patrimoniali non dichiarati; modifica della legge sul riciclaggio di denaro:

apertura della procedura di consultazione

Signore e Signori Consiglieri di Stato,

il 27 febbraio 2013 il Consiglio federale ha incaricato il Dipartimento federale delle finanze (DFF) di indire presso i Cantoni, i partiti politici, le associazioni mantello nazionali dell'economia e gli ambienti interessati una procedura di consultazione sulla *Strategia per la piazza finanziaria – obblighi di diligenza estesi per impedire l'accettazione di valori patrimoniali non dichiarati; modifica della legge sul riciclaggio di denaro*.

La consultazione termina il **15 giugno 2013**.

Con i suoi obblighi di diligenza estesi in ambito fiscale, il presente progetto posto in consultazione è strettamente legato all'attuazione delle Raccomandazioni del GAFI, poste contestualmente in consultazione, specialmente al reato fiscale quale reato preliminare al riciclaggio di denaro e agli obblighi di diligenza che ne derivano. Nello specifico è però parte della strategia adottata dal Governo per la piazza finanziaria[1], secondo cui l'obiettivo di una piazza finanziaria conforme sotto il profilo fiscale va raggiunto attraverso la conclusione di convenzioni internazionali sull'imposizione alla fonte, un'assistenza amministrativa e giudiziaria migliorata secondo gli standard internazionali e la citata estensione degli obblighi di diligenza. Il Consiglio federale ha riconfermato questa strategia nel suo Rapporto sulla politica della Confederazione in materia di mercati finanziari[2] pubblicato il 19 dicembre 2012.

Per rendere credibile la strategia per la piazza finanziaria gli obblighi di diligenza estesi devono essere applicati a tutti gli intermediari finanziari che potrebbero accettare valori patrimoniali non dichiarati. La cerchia degli intermediari finanziari interessati dalla questione è quella a cui si indirizza la legge del 10 ottobre 1997 sul riciclaggio di denaro (RS *955.0*), che già oggi disciplina gli obblighi di diligenza in caso di avvio di relazioni d'affari. È quindi evidente che anche gli obblighi di diligenza estesi per

[1] Cfr. in merito anche «Situation und Perspektiven des Finanzplatzes Schweiz» del settembre 2009 (disp. soltanto in francese e tedesco) e «Indirizzi strategici della politica svizzera in materia di mercati finanziari» del 16 dicembre 2009 (www.efd.admin.ch > Documentazione > Rapporti), il documento interlocutorio «Strategia per una piazza finanziaria concorrenziale e coerente dal profilo fiscale» del 22 febbraio 2012 (www.sif.admin.ch/00754/index.html?lang=it).
[2] http://www.news.admin.ch/message/index.html?lang=it&msg-id=47291

impedire l'accettazione di valori patrimoniali non dichiarati vengano inseriti nella legge sul riciclaggio di denaro, estesa conformemente al suo scopo.

La normativa prevede essenzialmente quanto segue:

- i nuovi obblighi di diligenza estesi devono essere assolti dagli intermediari finanziari sulla base di elementi prestabiliti (catalogo degli indizi), dove i criteri principali (tra cui l'autodichiarazione) sono già fissati a livello di legge. In funzione della valutazione individuale del singolo caso vengono definiti gli elementi determinanti nel caso concreto, che depongono a favore o contro la conformità sotto il profilo fiscale dei valori patrimoniali in questione.
- Come per il chiarimento del sospetto concernente il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo, anche l'estensione dell'esame è in funzione del rischio che la parte contraente rappresenta (esame basato sui rischi).
- Ulteriori elementi per valutare la conformità sotto il profilo fiscale dovrebbero di principio costituire l'oggetto di un'autodisciplina che l'autorità di vigilanza in virtù della legge contro il riciclaggio di denaro, anzitutto la FINMA, deve riconoscere e sorvegliare quale standard minimo.
- Se il chiarimento eseguito in adempimento degli obblighi di diligenza conduce l'intermediario finanziario a sospettare che i valori patrimoniali presentati dal cliente non siano dichiarati, esso non deve accettarli. Se già sussiste una relazione con il cliente, l'intermediario finanziario deve verificare la conformità sotto il profilo fiscale anche dei valori patrimoniali affidatigli in precedenza ed eventualmente farli regolarizzare dal cliente; in caso contrario l'intermediario deve sciogliere la relazione.

In allegato vi sottoponiamo, per parere, la *Strategia per la piazza finanziaria – obblighi di diligenza estesi per impedire l'accettazione di valori patrimoniali non dichiarati; modifica della legge sul riciclaggio di denaro* unitamente al pertinente rapporto esplicativo. Ulteriori esemplari della documentazione relativa alla procedura di consultazione sono disponibili all'indirizzo Internet http://www.admin.ch/ch/d/gg/pc/pendent.html.

Vogliate inviare i vostri pareri al **Dipartimento federale delle finanze, Servizio giuridico della Segreteria generale, Bernerhof, 3003 Berna oppure per posta elettronica a regulierung@gs-efd.admin.ch.**

Vi ringraziamo della preziosa collaborazione e cogliamo l'occasione per porgervi, Signore e Signori Consiglieri di Stato, i migliori saluti.

Eveline Widmer-Schlumpf
Consigliera federale

Allegati:
- Avamprogetto e rapporto esplicativo (i, d, f)
  ZH, LU, UR, SZ, OW, NW, GL, ZG, SO, BS, BL, SH, AR, AI, SG, AG, TG : d
  VD, NE, GE, JU : f
  BE, FR, VS : d, f
  GR: i, d
  TI: i
- Elenco dei destinatari (i, d, f)
- Comunicato (i, d, f)